



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

REGOLAMENTO ODV
Allegato 3

SOMMARIO

Scopo e ambito di applicazione.....	3
Nomina dei membri.....	3
Causa di ineleggibilità e decadenza.....	3
Durata in carica e sostituzione dei membri dell'OdV.....	4
Convocazione, voto e delibere.....	4
Compiti e poteri.....	5
Obblighi di Riservatezza.....	5
Budget di spesa.....	5
Compensi.....	6
Reporting dell'OdV verso gli organi societari.....	6
Reporting all'Organismo di Vigilanza.....	6
Modifiche del Regolamento.....	7

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 6, comma primo, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, e anche ai fini del rispetto delle disposizioni del successivo articolo 7 dello stesso Decreto, è costituito presso Assoservizi Srl di seguito la Azienda) un organismo con funzioni di vigilanza (di seguito "OdV") sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") ai sensi del D. Lgs. 231/01 (di seguito "Decreto") e successive modifiche e integrazioni, nominato dall'amministratore unico così come da verbale allegato. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'OdV e costituisce parte integrante del Modello organizzativo ai sensi del Decreto.

NOMINA DEI MEMBRI

L'Organismo di Vigilanza nominato dall'amministratore unico, può essere collegiale (tre membri) o monocratico. Questi ultimi possono essere scelti tra i sindaci effettivi se nominati o da professionisti esterni alla Azienda.

L'amministratore unico può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo per ragioni connesse a rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito o quando sopravvengano le cause di decadenza di cui al paragrafo successivo.

La nomina, deliberata dall'amministratore unico, deve essere formalmente accettata da ciascun membro designato. Nel caso di organo collegiale, il Presidente dell'Organismo è nominato dall'amministratore unico.

CAUSA DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Non possono essere nominati membri dell'Organismo, e se designati decadono:

- coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero siano stati condannati con sentenza – anche non definitiva –
 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 4. gli interdetti, gli inabilitati e i falliti;
- parenti, coniugi o affini con amministratori, o dipendenti della Azienda fino al secondo grado incluso.

I membri dell'Organismo sono tenuti a far conoscere immediatamente all'amministratore unico l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette situazioni in quanto comportano la decadenza dall'incarico.

In ogni caso l'amministratore unico verifica periodicamente la permanenza in capo a ciascun componente dell'OdV dei requisiti di onorabilità, di assenza di conflitti di interesse e di assenza di rapporti di parentela con i vertici societari, nonché di ogni altro requisito o condizione la cui sussistenza è prevista dal Modello all'atto della nomina.

DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ODV

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per il periodo di durata stabilito all'atto della nomina e, comunque, non oltre 3 anni dalla medesima; i componenti dell'OdV sono rieleggibili.

Alla prescritta scadenza, l'OdV decade pur continuando a svolgere pro tempore in regime di *prorogatio* le proprie funzioni, fino a nuova nomina dei suoi componenti.

La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo così come il verificarsi delle cause di ineleggibilità e/o decadenza, comporta la decadenza automatica del membro effettivo dell'Organismo dall'ufficio.

Nel caso di organo collegiale, in caso di rinuncia, morte o decadenza di un membro dell'Organismo, il Presidente o il membro più anziano di età ne darà comunicazione tempestiva all'amministratore unico. Il nuovo membro scadrà insieme a quelli già in carica.

Nel caso di organo collegiale in caso di rinuncia, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano di età, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'OdV non abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE

Nel caso di organo collegiale, l'OdV si riunisce su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi, e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero uno dei componenti ne faccia richiesta scritta al Presidente con indicazione dell'ordine del giorno.

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dall'amministratore unico e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'OdV riferisce in modo collegiale all'amministratore unico secondo le modalità previste dal Modello. Nel caso di organo collegiale, si intendono validamente costituite le riunioni dell'OdV anche a mezzo di videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. In questi casi, la riunione dell'OdV si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Presidente convoca la riunione dell'OdV inviando agli altri componenti una comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'incontro. Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.

Per ogni argomento da trattare all'ordine del giorno viene messa a disposizione dei componenti la relativa documentazione.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione partecipino tutti i componenti dell'OdV, ovvero la riunione convocata in occasione di una precedente riunione, se ad essa erano presenti tutti i componenti dell'OdV e se la convocazione consta dal relativo verbale.

Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni dell'OdV sono presiedute dal Presidente o dal componente in carica più anziano il quale ha facoltà di nominare, di volta in volta, un Segretario, anche estraneo all'OdV.

Di ogni riunione, il Segretario redige apposito verbale che viene diffuso per conoscenza a tutti i componenti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Tutti i verbali di riunione dell'OdV sono conservati dalla Segreteria Generale in apposito libro delle adunanze.

Le delibere dell'OdV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti presenti. Ciascun componente dell'OdV ha diritto ad un voto.

COMPITI E POTERI

L'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione della sua attività, espressamente definita all'articolo 6 comma 1, lett. b) del D. Lgs 231/01:

- a. vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- b. cura l'aggiornamento del Modello.

Con riferimento all'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, all'OdV sono affidate le attività previste dalla Parte Generale del Modello.

Con riferimento all'aggiornamento del Modello, occorre premettere che l'art 6 comma 1 lett a) del D. Lgs 231/01 attribuisce la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione dello stesso all'Organo Dirigente (amministratore unico) assegnandogli quindi la facoltà di adozione di eventuali modifiche.

A garanzia della piena efficacia della sua azione, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello. La previsione di un Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 che vigili sull'applicazione del modello organizzativo non modifica la struttura di poteri delegati presente in Azienda, che mantengono la propria autonomia.

Al fine dell'espletamento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza si può avvalere delle funzioni operative e di controllo interne, anche attivando i flussi informativi previsti dall'Organismo di Vigilanza e resi noti ai destinatari degli stessi dallo stesso Organismo.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni dei Modelli - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

Le informazioni in possesso dei componenti dell'Organismo vengono trattate in conformità con le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate.

L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte di uno dei componenti dell'ODV, qualora accertata, dovrà essere comunicata tempestivamente all'amministratore unico, da parte del Presidente o dal componente più anziano al fine di permettere allo stesso se disporre la revoca del mandato al componente in questione.

BUDGET DI SPESA

Qualora per l'espletamento dei compiti che la legge assegna all'OdV si ritenga necessario ottenere uno specifico supporto consulenziale, non presente in ambito aziendale, ovvero non ottenibile dalle strutture federative locali e nazionali, l'Organo potrà ricorrere alle prestazioni di

enti e/o professionisti esterni. A tal fine l'OdV è dotato di un budget annuo di spesa che verrà determinato dall'amministratore unico.

L'Organismo, nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario, può sostenere costi in misura superiore al budget assegnato, dandone comunicazione all'amministratore unico.

COMPENSI

I membri dell'Organismo hanno diritto, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, al compenso determinato dall'amministratore unico per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Tale compenso deve essere conforme alle politiche retributive dell'azienda.

REPORTING DELL'ODV VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

Come già precisato nel documento che istituisce il Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs.231/01, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'amministratore unico della società.

Il rapporto a siffatto organo, competente a convocare l'assemblea dei soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato dell'amministratore affidato ai soci.

Segnatamente, in sede di approvazione del bilancio annuale, l'OdV riferisce all'amministratore unico sullo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta;

L'OdV potrà in ogni momento chiedere di essere sentito dall'amministratore unico ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Direttore generale ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall'amministratore unico e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello. Il reporting dell'OdV nei confronti dell'amministratore unico avverrà solo con le modalità sopra descritte e sarà esercitato anch'esso sempre in modo collegiale.

REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D. Lgs. 231/01 contempla l'obbligo di prevedere, nei modelli organizzativi, flussi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (art. 6, co. 2, lett. d) relativi sia all'esecuzione di attività sensibili (c.d. informazioni ordinarie) sia a situazioni anomale e a possibili violazioni del modello (c.d. informazioni straordinarie). Con riferimento a tali flussi informativi, si rinvia alla Parte Generale del Modello oltre che alle sezioni specifiche della parte speciale.

Tali flussi possono essere oggetto di aggiornamento periodico da parte dell'ODV sulla base dell'evoluzione normativa e degli eventuali cambiamenti nella struttura organizzativa della Azienda. Con riferimento alle informazioni straordinarie, il personale, dipendente e non, deve

riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione consistente nell'invio all'OdV di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta elettronica (odv@assoservizi.net) da parte del personale che voglia procedere alla segnalazione; siffatta modalità di trasmissione delle informazioni è intesa a garantire la riservatezza per i segnalatori del messaggio, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate su proposta dell'Organismo di Vigilanza con delibera determinata dell'amministratore unico. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Modello.